



SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Affidamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

La società **IRPINIAMBIENTE S.p.A.**, affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la provincia di Avellino di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n°195 convertito in Legge del 26 febbraio 2010, n°26, con sede legale in P.zza Libertà n°1 e sede amministrativa in Via Cannaviello n°57–Avellino-P.IVA.02626510644, di seguito denominata per brevità la SOCIETÀ, rappresentata dal dott. Matteo Sperandeo in qualità di Amministratore unico, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede della società,

e

il **Comune di Santo Stefano del Sole** con sede in via Colacurcio n°54 P.IVA 002281060640 rappresentato dal Sindaco, Rag. Francesco Urciuoli, nato a _____ il _____ residente presso la Sede Comunale

premesse che

- La società Irpiniambiente S.p.A., è affidataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per la Provincia di Avellino di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n°195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n°26-socio unico: Provincia di Avellino;
- la Provincia di Avellino e la società Irpiniambiente S.p.A. in data 2 dicembre 2010 sottoscrivevano contratto di servizio *ex art.* 203 D.Lgs. 152/2006 con il quale veniva individuata la società Irpiniambiente quale soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino;
- in virtù dell'art. 3 e ss. del suddetto contratto si stabiliva che la società provinciale Irpiniambiente S.p.A. veniva individuata quale soggetto competente per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio provinciale, ivi compresa la gestione degli impianti funzionali al ciclo di proprietà o in possesso della Provincia o alla Stessa trasferita ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 23 Maggio 2008 n. 90 convertito con modificazione dalla Legge 14 Luglio 2008 n. 123 e ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 4/2007 e successive modifiche o integrazioni nonché di quelli in fase di realizzazione o da realizzare come previsti dagli atti di pianificazione;

- in virtù di quanto previsto all'art. 4 del suddetto contratto veniva stabilito che la società Irpiniambiente si obbligava al rispetto delle normative di legge in materia di subentro nelle attività espletate dai Consorzi di Bacino AV1 e AV2 e delle relative articolazioni societarie nonché al subentro nei rapporti in essere tra i Comuni e i soggetti terzi alla data del 31 Dicembre 2009 anche al fine di garantire alla stessa società l'acquisizione, a vario titolo, delle aziende, degli impianti, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali;
- all'atto del subentro di Irpiniambiente tra il Comune di Santo Stefano del Sole e il Consorzio Smaltimento Rifiuti Avellino 1 era stata sottoscritto un contratto, in data 11 Settembre 2009 - per l'affidamento del "servizio Integrato di Raccolta e Trasporto Rifiuti Solidi Urbani";
- i servizi da svolgere erano stati affidati dallo stesso Consorzio all'A.S.A. S.p.A.;
- su richiesta dell'Amministrazione Comunale del 25 settembre 2020 con nota prot. n.3805, Irpiniambiente in data 2 Ottobre 2020 con nota Prot. n. 11321 trasmetteva al Comune di Santo Stefano del Sole gli elaborati relativi al nuovo Piano per la gestione dei rifiuti;
- il Comune di Santo Stefano del Sole con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____ 2020 ha approvato le nuove modalità di gestione del servizio raccolta rifiuti trasmessa da Irpiniambiente con nota del 2/10/2020 n. 11321;
- le parti, anche in virtù delle modifiche normative intervenute, sono giunte alla comune volontà di sottoscrivere il presente contratto.

Art. 1 (Richiamo alle premesse)

Le premesse sopra indicate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

Oggetto del presente contratto è il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo quanto riportato nella nota prot. n. 11321 del 2 Ottobre 2020 allegata al presente contratto e indicata con la *lettera A*.

In sostanza il servizio comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- Raccolta rifiuti urbani - modalità "porta a porta"

Zona Urbana ed Extra Urbana

- Raccolta frazione residuale con frequenza pari a 1 g/sett.
- Raccolta frazione organica con frequenza pari a 2 gg/sett.
- Raccolta carta e cartone con frequenza pari a 2 gg/mese

- Raccolta multimateriale (plastica e lattine) con frequenza pari a 1 g/sett.
- Raccolta vetro con frequenza pari a 2 gg/mese
- Raccolta degli ingombranti e RAEE con circuito dedicato, previa prenotazione al numero verde 840068477 oppure al numero 0825 784549
- Raccolta “RUP” con frequenza 1 g/mese

I servizi indicati nel presente contratto e/o nei relativi allegati, facenti parte integrante dello stesso, potranno subire variazioni e/o rimodulazioni a seconda delle esigenze delle parti e dovranno essere concordate per iscritto anche in merito all'eventuale variazione di costo del servizio.

Anche eventuali servizi occasionali non programmabili dovranno essere concordati e approvati per iscritto tra le parti.

I servizi oggetto della convenzione rappresentano servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, Irpiniambiente adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utenti.

Irpiniambiente si impegna ad informare tempestivamente il Comune di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

I servizi di raccolta non verranno effettuati nei giorni festivi e in caso di neve e/o in caso di particolari eventi metereologici, in caso di sisma e in caso di chiusura di impianti della nostra filiera.

Art. 3 (Obblighi Irpiniambiente)

Irpiniambiente si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente contratto, è responsabile del buon funzionamento dei servizi e dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente atto.

Grava, inoltre, su Irpiniambiente la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani affidati al medesimo o realizzati direttamente da Irpiniambiente.

La società si impegna a rispettare le frequenze di raccolta secondo quanto

contrattualmente previsto.

Irpiniambiente dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 4 (Obblighi del Comune)

Il controllo sul regolare svolgimento del servizio verrà effettuato dal Comune che segnalerà alla società eventuali disservizi nell'espletamento dello stesso.

Anche al fine del raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata il Comune si impegna a garantire il controllo circa il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei propri cittadini.

Il Comune di Santo Stefano del Sole riconosce ad Irpiniambiente la titolarità delle funzioni di governo del servizio rifiuti e di conseguenza delega la stessa società alla gestione dei rapporti e relativa sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi di filiera CONAI.

Art. 5 (Prevenzioni infortuni e di igiene sul lavoro)

Irpiniambiente ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto della Carta dei Servizi avvenga nelle condizioni di massima sicurezza e di igiene sul lavoro.

Art. 6 (Corrispettivi)

Il valore del contratto è pari ad € **313.145,55 oltre IVA** e oltre il costo dello smaltimento del rifiuto indifferenziato, codice CER 20.03.01 il quale verrà fatturato sulla scorta della tariffa provinciale in base ai quantitativi conferiti.

Tali importi verranno aggiornati annualmente in base all'indice NIC.

Art.7(Durata del contratto)

La durata del contratto viene disciplinata in virtù di quanto previsto dalla Legge Regionale n.14/2016 e successive modifiche.

Per quanto innanzi, pertanto, il Comune dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto potrà essere interrotto senza alcun addebito a carico di Irpiniambiente S.p.A. con il nuovo affidamento al nuovo Gestore da parte dell'EdA. Di contro Irpiniambiente S.p.A. non potrà vantare alcun addebito a carico del Comune in caso di affidamento del

servizio alla società che l'Ente d'Ambito (EdA) sceglierà.

Art. 8 (Fatturazioni e Pagamenti)

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Santo Stefano del Sole.

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura, decorsi i quali infruttuosamente verranno applicati gli interessi di mora.

Nel caso in cui la debenza del Comune maturi i 180 giorni dalla data di emissione della fattura, oltre a decorrere gli interessi moratori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, i servizi verranno ridotti al minimo indispensabile ovverosia alla sola raccolta della frazione residuale e secondo la frequenza stabilita.

Art. 9 (Clausola di riservatezza)

Tutte le informazioni che riguardano l'attività della Irpiniambiente e del COMUNE, ovvero di ognuna delle parti e tutte quelle di cui una delle due parti viene a conoscenza nell'ambito dell'adempimento dei suoi oneri contrattuali, sono riservate e non devono essere utilizzate per altri scopi non compresi e non previsti nel presente atto.

Art. 10 (Comunicazione di modificazioni soggettive)

Qualora IRPINIAMBIENTE sia interessata da modificazioni soggettive in virtù di modifiche normative ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali Irpiniambiente è stata individuata, la stessa Irpiniambiente è tenuta a comunicare entro e non oltre 60 giorni siffatte operazioni al Comune, il quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione della presente Contratto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei Servizi Pubblici in generale e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le Parti, il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Contratto e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

Art. 11 (Risoluzione del contratto)

Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di scioglimento della società e comunque alla completa operatività funzionale dell'EdA.

Art. 12 (Foro competente)

Non è prevista clausola compromissoria. Le parti espressamente convengono di rimettere ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni regolate con il presente atto alla Magistratura Ordinaria, presso il foro di Avellino.

Il presente atto redatto in triplice originale si compone di 12 articoli e 6 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Avellino, __/__/____

Per il Comune

Per Irpiniambiente S.p.A.

L'Amministratore Unico

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Comune dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle disposizioni generali di contratto:

Art. 6 (Corrispettivi); Art. 7 (Durata del Contratto); Art. 8 (Fatturazione e Pagamenti).

Per il Comune

Per Irpiniambiente S.p.A.

L'Amministratore Unico

Si allegano i seguenti documenti che formano parte integrante del presente contratto:

- A. Nota Irpiniambiente Prot. n. 11321 del 02 Ottobre 2020
- B. Delibera di Consiglio Comunale del _____ 2020 n. _____